



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

**COPIA**

## **AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA**

### **Determinazione n. 208 del 13-11-2018**

OGGETTO	<b>Conclusioni procedimento di riesame avviato su istanza della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] volta all'ottenimento dell'annullamento in autotutela della Determinazione A.A. n. 86 del 28.11.2017</b> <b>CIG:</b>
---------	--

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE**

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;

- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere l'assegnazione di una struttura abitativa di emergenza (S.A.E.) qualora la propria abitazione principale risultasse in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione);

## **RICHIAMATA**

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24.08.2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26.08.2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26.08.2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14.09.2016, n. 84/S del 25.12.2016, n. 323 del 26.09.2017, n. 371 dell'8.08.2017, n. 407 dell'11.09.2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;
- l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l'OCDPC 394 del 19 settembre 2016 che ha individuato le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui all'accordo quadro approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- l'OCDPC n. 408 del 15.11.2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- la nota UC/TERAG n. 47707 del 16.09.2016 che individua il corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- la nota UC/TERAG n. 30819 del 05.05.2017 che specifica i criteri da adottare nell'ipotesi di più nuclei familiari conviventi presso la stessa dimora abituale e continuativa;
- le note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016 e n. 63368 del 20.11.2016 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

## **PRESO ATTO CHE**

- le ordinanze menzionate prevedono, quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'assegnazione di una struttura abitativa emergenziale (S.A.E.) la dimora principale, abituale e continuativa alla data del

24.08.2016 in immobile sito in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici e classificato con esito E o F delle rilevazioni Aedes o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;

- coerentemente con quanto disposto dal legislatore i cittadini hanno proceduto all'inoltro delle istanze di assegnazione dei moduli abitativi presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- che in base a quanto stabilito dall'OCDP n.394/2016 il comune di Accumoli ha proceduto a quantificare i fabbisogni S.A.E. in numero corrispondente alle richieste pervenute mediante gli appositi moduli predisposti dalla Protezione civile e redatti dagli istanti, costituenti autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- che sulla base della quantificazione di cui al punto precedente sul territorio comunale sono state individuate un numero di 11 aree per la collocazione di un totale di 199 S.A.E.;

#### **RICHIAMATE**

- la delibera di Giunta Comunale n.23 del 31.05.2017 in cui si è dato atto dei criteri specifici di assegnazione delle metrature e del metodo di attribuzione delle SAE tramite sorteggio pubblico;
- la determinazione n.48 del 06.06.2017 con la quale il comune di Accumoli ha approvato gli elenchi numerici delle SAE e gli elenchi dei nuclei familiari assegnatari;
- la determinazione n. 49 del 08.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa in assenza di contestazioni ha provveduto all'approvazione delle assegnazioni pubbliche delle SAE;
- la determinazione n. 55 del 22.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto ad approvare gli scambi di S.A.E. avvenuti tra assegnatari consenzienti, nonché variazioni che si sono rese necessarie per oggettive e sopravvenute necessità afferenti alla salute ed alla scarsa autonomia di soggetti destinatari di SAE, gli atti di rinuncia e le ulteriori istanze di assegnazione S.A.E presentate successivamente alla predetta assegnazione e fino al 22.06.2017;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- L'assegnazione delle S.A.E. è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che "I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni rese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la

corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente".

- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei specificanti i criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
- questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area Contabile, originariamente deputata a svolgere la verifica dei presupposti auto dichiarati ai fini dell'assegnazione del C.A.S.;
- suddetti criteri-parametri di verifica, rappresentanti il nucleo centrale ma non esaustivo dell'accertamento, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 45 del 29.09.2017;

#### **RICHIAMATO**

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04.07.2017 di nomina del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa sino al 31.07.2017;
- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28.07.2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico - Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- il Decreto Sindacale n. 5 dell'01.08.2017, il n. 7 del 24.10.2017 ed il n. 1 del 02.01.2018 di nomina della Dott.ssa Sara Giampietri quale Responsabile dell'Area Amministrativa e Segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa;

**VISTA** l'istanza di assegnazione S.A.E. prot. n. 5099 del 12/10/2016 presentata dalla sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

#### **DATO ATTO**

- che la sig.ra [REDACTED], giusta determinazione n. 49 del 8.06.2017 è risultata assegnataria della S.A.E. n. 410 a Accumoli - lotto IV;
- che a seguito delle attività di verifica effettuate dal Responsabile del procedimento nei confronti della sig.ra [REDACTED] è stato avviato un procedimento di revoca dell'assegnazione S.A.E. come da comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 9232 del 28.08.2017;

- con Determinazione n. 86 del 28.11.2017 si è proceduto ad annullare la determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa n.48 del 6.06.2017, la n. 49 del 8.06.2017 e la n. 55 del 22.06.2017 limitatamente e nella parte in cui statuiscono l'assegnazione in favore della sig.ra [REDACTED] della S.A.E. n. [REDACTED] sita in Accumoli lotto [REDACTED], e, sempre limitatamente agli interessi della sig.ra [REDACTED], di tutti gli atti prodromici e conseguenti a quelli richiamati, con conseguente decadenza dal predetto beneficio

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l'Area I Amministrativa su istanza di parte prot. n. 549 del 22.01.2018, avviava il procedimento di riesame finalizzato all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-octies e ss. Legge n. 241/1990, della determinazione n. 86 del 30.10.2017, comunicando all'istante l'avvio del suddetto procedimento;
- nel corso del procedimento l'istante presentava memorie ed osservazioni prot. n. 549/2018 e n. 1343/2018;
- in data 20.03.2018 veniva comunicato all'istante il preavviso di diniego in ordine all'istanza presentata (prot. n. 2565);
- il successivo 31.03.2018 l'istante formulava osservazioni al preavviso di diniego (prot. n. 2997/2018);
- il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione prot. n. 9792 del 13.11.2018, allegata alla presente e anche per gli aspetti motivazionali, in questa sede integralmente richiamata, ha acclarato l'insussistenza in capo alla sig.ra [REDACTED], del requisito della dimora principale, abituale e continuativa nel territorio di Accumoli nel periodo antecedente alla data del 24 agosto 2016;

**DATO ATTO** che la sig.ra [REDACTED] contrariamente a quanto previsto dalla circolare del Dipartimento Protezione civile UC/TERAG n. 53614 del 12.10.2016 non ha assolto l'obbligo di provare incontrovertibilmente all'amministrazione procedente la propria dimora principale, abituale e continuativa in Accumoli ante sisma;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. n. 189/2016 convertito in L. 15 dicembre 2016, n. 229;
- le OCDCP n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016;
- le Note del Dipartimento Protezione Civile UC/TERAG n. 45982 del 9.09.2016, n. 47707 del 16.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016, n. 30819 del 05.05.2017;
- l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi del quale *"qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto legislativo prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- alla luce del nuovo quadro istruttorio emerso e valutato, di concludere il procedimento di riesame ai fini dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-octies L. n. 241/1990, avviato su istanza (prot. n. 549/2018) della sig.ra [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED], confermando l'annullamento dell'assegnazione del beneficio S.A.E. avvenuto con determinazione dell'Area Amministrativa n. 86 del 28.11.2017 e procedendo contestualmente, sulla base di quanto espressamente indicato nella relazione istruttoria prot. n. 9792 del 13.11.2018, da ritenersi integralmente richiamata, ad confermare l'annullamento di tutte le determinazioni assunte dalla scrivente Amministrazione, in premessa già richiamate e di seguito specificate, limitatamente e nella parte in cui statuiscono l'assegnazione in favore della sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], della S.A.E. n. [REDACTED] sita in Accumoli lotto [REDACTED]:
- la determinazione n. 49 del 08.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa in assenza di contestazioni ha provveduto all'approvazione delle assegnazioni pubbliche delle SAE;
- la determinazione n. 55 del 22.06.2017 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha provveduto ad approvare gli scambi di S.A.E. avvenuti tra assegnatari consenzienti, nonché variazioni che si sono rese necessarie per oggettive e sopravvenute necessità afferenti alla salute ed alla scarsa autonomia di soggetti destinatari di SAE, gli atti di rinuncia e le ulteriori istanze di assegnazione S.A.E presentate successivamente alla predetta assegnazione e fino al 22.06.2017;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;

- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal Settore Segreteria;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare alla sig.ra [REDACTED] [REDACTED] l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

N. \_\_\_\_\_ del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**